



**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**  
**Servizio Strade Viabilità e Traffico**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 919 del 14/11/2024**

**OGGETTO:** Istituzione, in un tratto di via Pigna, fino al 18 aprile 2024, del divieto di sosta permanente con rimozione coatta.

**IL DIRIGENTE**

**Premesso** che, con nota prot. n. PG/2024/972054 del 11/11/24, la Municipalità 5 – U.O. Attività Tecniche, ha trasmesso il verbale di sopralluogo del 08/11/2024, nel quale, in relazione al cantiere installato in via Pigna per i lavori lungo il fronte del Liceo “Alberti”, sito in via Pigna n. 178, la Polizia Locale, ha chiesto l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta, nel tratto compreso tra fronte civico n. 182 (altezza chiesa) fino all’intersezione con via Omodeo.

**Ritenuto** opportuno, per i motivi sopra esposti, adottare il provvedimento di disciplina viabilistica riportato nella parte dispositiva del presente atto.

**Attestato** che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

**Letti:**

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**ORDINA**

**Istituire**, in via Pigna n. 178, fino al 18 aprile 2024, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, nel tratto compreso tra fronte civico n. 182 (altezza chiesa) fino all’intersezione con via Omodeo.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

**La presente ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.**

L'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.º 30/04/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

*Sottoscritta digitalmente da*  
Il Dirigente  
Ing. Edoardo Fusco

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*